



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

/U-ADP/24

Alla Corte dei Conti
Sezioni Riunite in sede di Controllo
Viale Giuseppe Mazzini 105
00195 Roma
Alla c.a. del Magistrato istruttore
Dott. Donato Centrone

sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it

segreteria.pres.coord.sez.riun.contr@corteconti.it

donato.centrone@corteconti.it

Oggetto: Piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie – art.20
d.lgs. n.175/2016 – richiesta elementi conoscitivi – riscontro – prot.
CNI n.1027

In relazione alla comunicazione di pari oggetto, **prot. SSRR_CON-SSRRCO-0000304 del 30/01/2024 della Corte dei Conti**, trasmessa dalla Segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo via PEC in data 30 gennaio 2024 (prot. CNI n.1027/2024), di informativa circa le modalità di rilevazione – da parte delle Amministrazioni pubbliche – dei dati relativi al procedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, da adottare entro il 31/12/2022 (ex art.20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 – TUSP), della relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato (ex art.20, comma 4, del TUSP), nonché di richiesta di trasmissione dei relativi *“provvedimenti di approvazione alle scriventi Sezioni riunite in sede di controllo...ovvero alla formale conferma dell'assenza di detenzione di partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022”*, si rappresenta che, ad avviso del Consiglio Nazionale, gli Ordini professionali degli Ingegneri non rientrano tra le Amministrazioni destinatarie di tale adempimento.

Questo in applicazione dei contenuti dell'**art.2, comma 2-bis**, del **decreto-legge 31/08/2013 n.101**¹, come convertito dalla legge n.125/2013, che stabilisce che “Gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali... con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165... e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla spesa pubblica”.

Tale disposizione è stata interpretata, da ultimo, dalla sentenza del **TAR Lazio, 2/11/2022 n.14283**, che ha stabilito che:

“Agli Ordini Professionali, benchè enti pubblici non economici, non può applicarsi in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego. Agli Ordini Professionali non può applicarsi in via automatica neppure la generale disciplina sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.”

Con riferimento al controllo della spesa pubblica sul personale, l'esclusione degli Ordini Professionali dalla disciplina sul controllo è resa ancora più evidente nella misura in cui si precisa, per legge, che essi si adeguano ai "principi" generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, al ricorrere della duplice condizione che si tratti di "soli" principi o che tali principi siano "ad essi relativi".

Gli incisi legislativi "soli" e "ad essi relativi" non possono che essere interpretati nel senso che occorre un'espressa previsione legislativa finalizzata a individuare, di volta in volta, quali principi sulla razionalizzazione e sul contenimento della spesa pubblica possono applicarsi agli Ordini Professionali, fermo restando il potere del legislatore di dettare di volta in volta una disciplina ad hoc per tali enti.... (*omissis*)

In tutti i casi in cui manca una disciplina ad hoc oppure in assenza di principi generali sul controllo della spesa pubblica, non può l'amministrazione sostituirsi al legislatore che, consapevole evidentemente del ruolo istituzionali svolto dagli Ordini, ha chiaramente indicato entro quali limiti tali enti pubblici possono essere soggetti al controllo della spesa.”.

Il Giudice amministrativo, nella fattispecie, ha dunque stabilito che non può il MEF, in violazione del principio di legalità, innovare l'ordinamento, estendendo tramite circolare la specifica disciplina dettata dal decreto legislativo n.165 del 2001 sul controllo della spesa pubblica agli Ordini professionali.

Questo perché gli Ordini professionali, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, **“non rientrano nella categoria degli enti pubblici sopposti per legge al controllo sulla spesa, poiché non finanziati con fondi pubblici”**.

Sul tema – di recente – è intervenuto nuovamente il Legislatore, con un intervento chiarificatore, che supera ogni interpretazione di segno opposto.

¹ “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

Si intende fare riferimento alla legge di conversione del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75²** (cd **Decreto PA 2**), contenente al proprio interno una disposizione che riguarda direttamente la categoria degli Ordini professionali.

Precisamente, la **legge di conversione 10 agosto 2023 n.112³** ha inserito nel corpo del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75** l'**articolo 12-ter**, intitolato *Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali*.

Come noto, il decreto-legge n.101 del 2013⁴ è la normativa che escludeva gli Ordini professionali, in ragione delle rispettive peculiarità, dai tagli della *spending review* e che – al comma 2-bis dell'art.2 – prevede che gli Ordini e Collegi professionali si adeguano unicamente ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

Per effetto della recente riforma, è stato inserito un passaggio, all'interno del testo dell'**art.2, comma 2-bis**, del **decreto-legge 31 agosto 2013 n.101⁵**, che mira a chiarire una volta per tutte che *non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali* e che **ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere al sistema degli Ordini e Collegi professionali previsioni od obblighi stabiliti per le Pubbliche Amministrazioni, lo debba dichiarare espressamente⁶**.

La relativa previsione di legge, **con valore di disposizione di principio**, è in vigore dal 17 agosto 2023⁷.

Ad avviso dello scrivente Consiglio, si tratta del coronamento di un percorso iniziato da anni, che aveva come obiettivo quello di impedire una automatica e pedissequa assimilazione degli Ordini professionali alle Amministrazioni statali,

² *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”*, in G.U. 22 giugno 2023 n.144.

³ *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”*. Pubblicata nella G.U. 6 agosto 2023 n.190.

⁴ Come convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n.125.

⁵ *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*.

⁶ Si riporta di seguito il testo dell'**art.12-ter** del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75**, come **convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112**: *“1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente»*”.

⁷ Ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge di conversione n.112/2023.

sul versante degli adempimenti da osservare, soprattutto al fine di semplificare l'attività degli Ordini più piccoli (la maggioranza), composti da un ristretto numero di dipendenti⁸ e dotati di assai limitate risorse finanziarie.

In conseguenza della novella citata, l'adempimento di cui alla comunicazione **prot. SSRR_CON-SSRRCO-0000304 del 30/01/2024 della Corte dei Conti**, trasmessa dalla Segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo via PEC in data 30 gennaio 2024, a opinione del Consiglio Nazionale, non trova applicazione nei confronti degli Ordini professionali perché gli stessi non vengono citati espressamente dall'art.20 del decreto legislativo n.175/2016 tra i destinatari e dunque l'adempimento e l'obbligo in questione non li concerne⁹.

L'intenzione del Legislatore è palese ed è quella di riconoscere la *peculiarità e specialità* della configurazione, dell'assetto e delle modalità di finanziamento degli Ordini professionali, che non gravano sul bilancio dello Stato e si auto-finanziano con i contributi degli iscritti, pur appartenendo al variegato mondo delle Pubbliche Amministrazioni (di modo che per essi trovano applicazione una serie di principi generali¹⁰, mentre singole disposizioni che prevedono puntuali adempimenti – per effetto della novella recata dall'art.12-ter del DL n.75/2023, come convertito dalla legge n.112/2023 – si impongono agli Ordini professionali unicamente nel caso in cui la medesima disposizione li contempra tra i destinatari dello specifico precetto.)

La novella trova applicazione sia per gli Ordini e Collegi territoriali, sia per i rispettivi Consigli Nazionali, in base all'esplicita lettera della legge (l'art.12-ter del decreto-legge n.75/2023 citato).

Rimane invece, l'obbligo per gli Ordini professionali di trasmettere il conto annuale alla Ragioneria Generale dello Stato, dato che l'introdotta modifica normativa non ha toccato l'**ultimo periodo** del vigente **comma 2-bis dell'art.2 del decreto-legge n.101/2013**, ovvero la previsione che impone agli Ordini l'adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale¹¹.

⁸ Vi sono Ordini territoriali degli Ingegneri che sono composti da n.1 o al massimo 2 unità di personale.

⁹ Beninteso, questo non vuol dire che gli Ordini professionali non siano più tenuti a operare secondo i principi di una sana e corretta gestione contabile e amministrativa, *ivi compreso un principio generale di contenimento della spesa*: solamente, non dovranno più sottostare alle circolari e comunicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, destinate alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

¹⁰ Derivanti dal principio costituzionale di buon andamento di cui all'art.97 Cost..

¹¹ Ferma restando la data di entrata in vigore della nuova previsione (fissata al 22 giugno 2023), una lettura costituzionalmente orientata e che tenga conto dell'imponente aggravio di lavoro che la compilazione del conto annuale richiede agli Uffici dell'Ente impone, ad avviso del Consiglio Nazionale, di privilegiare la lettura in base alla quale – acclarata l'entrata in vigore sul piano formale della novella - vada operata una differenziazione per quanto concerne gli effetti materiali e la sua piena operatività, che non potrà non valere che a partire dall'anno 2024, in relazione al conto annuale 2023. Si tratta di uno schema non nuovo nel mondo del diritto (basti pensare alle previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore formalmente in data 1° aprile 2023, ma con disposizioni che acquistano efficacia in data 1° luglio 2023, come stabilito dall'art.229, comma 2, del d.lgs. 31/03/2023 n.36). Seguendo tale impostazione, gli "adempimenti previsti dall'art.60, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001" vanno intesi come prescritti

Si rappresenta, infine, che la partecipazione in passato del Consiglio Nazionale alle rilevazioni in oggetto è sempre avvenuta in uno spirito di leale cooperazione con gli Organi dello Stato, pur sottolineando quanto recisamente affermato dalla **Corte di Cassazione**, Sezione I, **14/10/2011 n.21226**, in tema di sottoposizione degli Ordini professionali al controllo di gestione della Corte dei Conti (v. la **nota** di riscontro **CNI** datata **8/11/2019**, allegata).

Tanto si doveva, per opportuna informazione, in osservanza di un principio di leale collaborazione istituzionale.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO: Nota CNI del 8/11/2019, prot. n.7665/2019.

MC0502CorteCon

a partire dalla dichiarazione dell'anno 2024, legata al conto annuale dell'anno 2023, ovvero la data di entrata in vigore della riforma. Questa appare l'unica lettura razionalmente consentita e teleologicamente possibile delle nuove previsioni, soprattutto tenendo conto che l'art.60, comma 2, del Testo Unico del lavoro pubblico tratta *espressamente* di conto annuale delle spese da presentare "entro il mese di maggio di ogni anno" (e la riforma è entrata in vigore a giugno).

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

08/11/2019 U-mp/7665/2019



Alla Corte dei Conti
Sezioni Riunite in Sede di Controllo
c.a. del Presidente di coordinamento
Dott. Ermanno Granelli
Viale Giuseppe Mazzini, 105
00195 - Roma

pec: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie – richiesta elementi conoscitivi – Vs nota del 28.10.2019 – riscontro

Si riscontra la nota in oggetto (prot. CNI n.7371 del 29/10/2019), rappresentando che in data 9/04/2019 lo scrivente, ing. Armando Zambrano, Presidente e legale rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attraverso l'apposito applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, aveva già effettuata e conclusa la procedura di comunicazione delle partecipazioni detenute e dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti.

Si evidenzia, altresì, che con prot. N. DT 36176-2019 del 9/04/2019, sono stati acquisiti dal Dipartimento del Tesoro i documenti relativi al provvedimento di revisione periodica.

Questo Consiglio Nazionale, in quella sede, aveva dichiarato di non aver detenuto, per tutto il 2017, quote di partecipazioni in società né direttamente né indirettamente, per il tramite di una società controllata o di un organismo controllato. Si conferma, inoltre, l'assenza di medesime partecipazioni alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19/08/2016 n.175 (TUSP).

Si rappresenta, con l'occasione, che il CNI ha inteso prendere parte alla rilevazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art.20 del TUSP in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, fermo restando quanto stabilito dalla sentenza della **Corte di Cassazione**, Sezione I, **14/10/2011 n.21226**, in tema di sottoposizione degli Ordini professionali al controllo di gestione della Corte dei Conti.

Secondo la Suprema Corte, "considerato che è incontestata la circostanza che gli Ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti".

Si auspica, nel rispetto dei rispettivi ruoli, una feconda collaborazione e una futura semplificazione degli adempimenti richiesti da distinte Strutture dello Stato ai Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, alcuni dei quali - in ragione delle loro ridotte dimensioni in termini di iscritti e di conseguenti dotazioni economiche - non hanno neanche dipendenti, potendo svolgere la loro attività solo grazie al supporto di collaboratori esterni e all'attività che potremmo definire di volontariato dei consiglieri, i quali non percepiscono alcun compenso per la loro carica.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione in merito, si coglie l'occasione per inviare i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(ing. Armando Zambrano)

